



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 04 - ECONOMIA CIRCOLARE - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI - SVILUPPO SOSTENIBILE**

Assunto il 17/06/2021

Numero Registro Dipartimento: 851

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6374 del 18/06/2021

OGGETTO: D. LGS. 152 DEL 2006 E SS. MM. E II, ART. 208 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA, RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO IDRICO DELLA PROVINCIA DI COSENZA, PROT. N. 90606 DEL 10/11/2011, MODIFICATA CON DETERMINAZIONE PROT. N. 101211 DEL 27/11/2012, PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO, DEPOSITO PRELIMINARE, MESSA IN RISERVA, SCAMBIO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI. PROPONENTE: DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSÈ S. R. L. TITOLARE: MARCHESE GIOSÈ. UBICAZIONE IMPIANTO, E SEDE LEGALE: CONTRADA CANICELLA, SNC DEL COMUNE DI TARSIA (CS)..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R n. 271 del 28.9.2020, recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19.2.20219 e s.m.i.”;
- la DGR n. 286 del 28.9.2020, recante “Deliberazione n. 271 del 28.9.2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;
- il D.P.G.R. n. 118 dell’1.10.2020, recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria”, con il quale è stato assegnato l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;
- la L.R. n. 14 del 22.06.2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, con cui è stato istituito, fra l’altro, in attesa della conclusione del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a quanto disposto dallo stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07/04/2014, la riassunzione da parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle Province in applicazione della legge regionale n. 34 del 12/08/2002;
- la DGR n. 369 del 24.09.2015, che, in attuazione della L. R. 14/2015, stabilisce che la Regione riassume, nell’ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle Province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss. mm. ii., ed ai relativi e conseguenti decreti dei dirigenti generali nei diversi settori di competenza;
- da ultimo, il D.D.G. n. 11484 del 10/11/2020, recante “Dipartimento Tutela dell’Ambiente: adempimenti di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 271 del 28 settembre 2020 di modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione atto di micro-organizzazione”, con il quale, tra le altre, le competenze in materia di procedimenti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. sono state incardinate al Settore 4– “Economia Circolare - Valutazioni ed autorizzazioni ambientali – Sviluppo Sostenibile” del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 209 24.6.2003;
- il D.M. Ambiente 05/02/98 e ss. mm. ii. sul recupero in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi;
- il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e ss. mm. ii. "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
- il D.M. Ambiente 5 maggio 2010;
- il D.M. Ambiente 24 giugno 2012;
- il D. M. Ambiente 20 gennaio 2017 Veicoli fuori uso - Attuazione della direttiva 2016/774/Ue - Modifica al D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm. e ii.;
- la Delibera di G.R. Calabria n° 427 del 23/06/08 “Disciplina delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati”.

PRESO ATTO:

- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, n. 10418 del 25/07/2003 è stato acquisito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale a seguito di procedura di V.I.A. per l’impianto in argomento;
- che con Determina del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, n. 90606 del 10/11/2011 è stata rinnovata l’autorizzazione per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, alla Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese, con sede legale e sede operativa in c.da Canicella del Comune di Tarsia (CS);

- che con Determina del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, n. 102911 del 27/11/2012 è stata concessa variante non sostanziale all'impianto in argomento;

PREMESSO CHE, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento:

- la ditta SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese, con nota acquisita al prot. SIAR n° 386816 del 08/11/2019, ha inoltrato istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, per l'esercizio dell'impianto di cui sopra;
- con nota prot. SIAR n. 6874 del 11/01/2021, veniva comunicato l'avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi degli art. 6, 7, 8 e ss. della L. 241/90 e dell'art. 208 comma 3 del D. Lgs. 152/06;
- con la medesima nota veniva comunicato alla ditta che l'impianto dovrà essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA per l'aggiunta di codici EER pericolosi con operazione D15 rispetto a quelle già autorizzate;
- la Ditta con pec del 26/01/2021 acquisita al prot. SIAR n. 33122 del 27/01/2021 riscontrava la comunicazione segnalando che i nuovi codici e le nuove operazioni riscontrate nell'istanza erano oggetto di mero errore materiale e che la richiesta riguardava il rinnovo senza modifiche della precedente autorizzazione;
- con nota prot. SIAR n. 109052 del 08/03/2021, è stata indetta apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge 241/90 e dell'art. 208 comma 3 del D. Lgs. 152/06, individuando i soggetti da invitare e le relative modalità di espletamento;
- nel corso della CDS, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte alla ditta sono pervenuti i seguenti pareri:
 - parere favorevole prot. n. 3072 del 28/04/2021 acquisito al prot. n. 196962/SIAR del 30/04/2021 rilasciato dal Comune di Tarsia;
 - parere favorevole con prescrizioni prot. n. 15372 del 10/05/2021 acquisito al prot. n. 216086/SIAR del 12/05/2021 rilasciato da ARPACal DAPCS e correlato dai pareri relativi alle singole matrici ambientali interessate;

CONSIDERATO CHE, non è richiesta alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato e valutato in sede di VIA.

DATO ATTO della richiesta alla Prefettura di Cosenza prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0059218_20210526 del 26/05/2021, della comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011 n. 159 e s.m.i. e la risposta con esito favorevole pervenuta in data 15/06/2021 della Prefettura di Cosenza;

TENUTO CONTO CHE la ditta ha adempiuto a quanto previsto dalla L.R. 25/2018;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, alla stregua della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo, sulla scorta dell'istruttoria del competente Ufficio Operativo preposto,

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

Di RINNOVARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese, (Partita IVA 01254010786 - iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di CS il 17/08/1984 al R.E.A. n. CS – 92610), con sede legale in c.da Canicella, del Comune di Tarsia (CS), l'Autorizzazione Unica di cui al Determina del Dirigente n. 90606 del 10/11/2011 e ss.mm.ii. sopra richiamate, per l'esercizio di un impianto gestione rifiuti, descritto nell'**Allegato A** (descrizione impianto) e

le operazioni sui rifiuti con i codici EER individuati nell'**Allegato B**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di SUBORDINARE la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'**Allegato C** (condizioni e prescrizioni), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovranno essere tutte completamente attuate entro mesi 6 dal presente atto, pena la decadenza dell'autorizzazione;

DI DARE ATTO CHE:

- ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del D. Lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'Autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comma 12-bis punti a, b e c;
- l'Amministrazione Regionale e tutti gli altri organi di controllo preposti, secondo le vigenti normative, sono autorizzati ad effettuare presso l'impianto in oggetto tutte le ispezioni che riterranno necessarie per accertare il rispetto della presente autorizzazione e della normativa vigente;
- l'attività di controllo è, altresì, espressamente esercitata dalla Provincia, competente per territorio, in riferimento alla parte III del D. lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- la mancata osservanza delle condizioni/prescrizioni contenute nell'Allegato C può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte V del D.lgs. 152/06 ed ss.mm.ii.;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista, nonché gli eventuali ulteriori obblighi a carico del Gestore per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività di che trattasi;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate nel caso di condizioni di criticità ambientale e/o tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili come stabilito dall'art. 208, comma 12, del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla L. 241/1990;
- il presente provvedimento ha validità pari a 10 anni dalla emanazione del medesimo provvedimento. L'eventuale istanza di rinnovo dovrà essere presentata alla Regione Calabria almeno centottanta giorni prima della sua scadenza ed, in tal caso, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
- ogni modifica all'impianto, dovrà essere preventivamente comunicato dalla Ditta all'Autorità competente e preventivamente autorizzata;
- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite, inficiano la validità del presente atto.

DI DISPORRE CHE:

- la Ditta stipuli apposita garanzia fideiussoria, al fine di assicurare la copertura di eventuali danni alla salute dei cittadini e/o dell'ambiente derivante dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino del sito oggetto della presente autorizzazione;
- la garanzia di cui al precedente punto dovrà essere prestata a favore della Regione Calabria, ai sensi e con le modalità previste dall'allegato A alla Delibera di G. R. n° 427/08 (l'importo della polizza è pari a € 916.622,00 eventualmente ridotto se in possesso dei requisiti previsti dalla DGR);
- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si rimanda al contenuto del D. Lgs. 152/2006 ed alle altre norme in materia di tutela ambientale, della salute pubblica e di sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento a quanto contemplato nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa antincendio DPR 151/2011;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a:

- Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese;
- A.R.P.A. Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- A.S.P. di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione;
- Comune di Tarsia;
- Amministrazione Provinciale di Cosenza;
- I.S.P.R.A. - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA (tramite il catasto telematico).

DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

DEMASI ANTONINO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO

(con firma digitale)



DESCRIZIONE IMPIANTO

D. Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii, art. 208 rinnovo dell'autorizzazione unica, rilasciata con Determinazione del Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza, prot. n. 90606 del 10/11/2011, modificata con Determinazione prot. n. 101211 del 27/11/2012, per l'esercizio di un impianto di recupero, deposito preliminare, messa in riserva, scambio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Proponente: Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Marchese Giosè s. r. l. – Titolare – Marchese Giosè.

Ubicazione impianto, e Sede Legale: Contrada Canicella, snc del Comune di Tarsia (CS).

Caratteristiche dell'impianto oggetto dell'autorizzazione:

- Inquadramento catastale: foglio di mappa n. 43 particella 63 del Comune di Tarsia (CS);
- La particella è Industriale – in agro del Comune di Tarsia;
- Coordinate Geografiche: Latitudine 39°36'14.9"N – Longitudine 16°15'08.9"E;
- Superficie totale area dell'impianto: 7.650 mq;

L'impianto è così strutturato:

L'area dell'impianto è recintata, la piattaforma è composta essenzialmente da 3 corpi di fabbrica atti ad ospitare gli uffici, servizi e macchinari per la lavorazione dei rifiuti e da un piazzale adibito a stoccaggio e quota parte a lavorazione di rifiuti.

L'intera area dell'impianto è pavimentata con soletta di calcestruzzo, di spessore pari a 20 cm armata con rete elettrosaldata e con finitura superficiale ottenuta mediante l'utilizzo di apposite resine termoindurenti.

Nell'impianto sono distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Il settore per il conferimento, distinto da quello di messa in riserva, ha superficie pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o serbatoi. La superficie dedicata ha dimensioni tali da consentire l'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva è organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto opportunamente separate con cumuli non superiori a 2 mt e coperti da teli ignifughi per garantire eventuali dispersioni delle polveri.

L'impianto di recupero rifiuti è organizzato in differenti settori funzionali, come di seguito dettagliati:

- Settore accettazione rifiuti in ingresso;
- Settore di messa in riserva/deposito preliminare rifiuti in ingresso;
- Settore lavorazione rifiuti;
- Settore deposito materiale processato.

Un'altra area in posizione adiacente all'impianto di trattamento rifiuti, di proprietà della ditta, è adibita al deposito di MPS (Materia Prima Seconda che cessa la qualifica di rifiuto prodotto dall'attività di trattamento R3 svolta sui rifiuti a matrice cellulosica).

L'impianto è dotato di un ingresso unico presidiato e videosorvegliato, attraverso il quale avvengono tutte le entrate e le uscite dei carichi.

In prossimità dell'ingresso si trovano la pesa a ponte, l'ufficio pesa dove sono espletate le funzioni amministrative, la contabilità rifiuti e i servizi.

Il trattamento meccanico dei rifiuti avviene attraverso 6 linee denominate SR1, SR2, SR3, SR4, SR5 e SR6.

Linea di trattamento meccanico SR1

La Linea SR1 è una linea di trattamento meccanico capace di suddividere un flusso di rifiuti in diverse frazioni omogenee.

La linea sarà composta da:

1. Tramoggia di carico rifiuti;

2. Vaglio Rotante;
3. Vaglio Balistico;
4. Nastri trasportatori;
5. Overband a magneti permanenti;
6. Linea di selezione manuale;
7. Linea di pressatura.
8. Linea di pulizia vetro

Linea di trattamento meccanico SR2

La linea SR2 è composta da un trituratore mobile MARIVAN DRAGON 7500.

Il trituratore è del tipo bi albero cingolato avente matricola N°75/02/18 avente una potenza di 368 kW.

Tale linea permette di effettuare la riduzione volumetrica di molteplici rifiuti e il recupero dei metalli ferrosi essendo lo stesso munito di un Overband a correnti magnetiche permanenti.

Linea di trattamento meccanico SR3

La linea di trattamento meccanico SR3 è costituita da un Frantumatore Girevole Fr15Nd della Trevi Benne, collegato ad un mezzo d'opera.

È un frantumatore che consente la demolizione primaria e secondaria. La valvola moltiplicatrice di velocità lo rende estremamente rapido e altamente produttivo.

Linea di trattamento meccanico SR4

La linea di trattamento meccanico SR4 è costituita da un granulatore per il recupero dei metalli non ferrosi all'interno di piccole apparecchiature elettroniche (RAEE) e da cavi elettrici.

Il mulino è di fabbricazione Guidetti modello Sincro Eko 250 ed opera attraverso un granulatore con mulino a lame, un separatore zig-zag, una turbina e la tavola di separazione a secco. I metalli di grosso spessore come spine, connettori, filo rigido di rame, ecc. sono separati direttamente dallo zig-zag, le plastiche ed i fili più sottili vengono ulteriormente ridotti dimensionalmente nel turbo allo scopo di ottimizzare la qualità della separazione riducendone la perdita ad un valore molto prossimo allo zero.

Linea di trattamento meccanico SR5

La linea di trattamento meccanico SR5 è costituita da una pressa stazionaria con caricatore a ragno a ciclo automatico.

Tale linea è predisposta per l'operazione di recupero R12 ed effettua la compattazione dei rifiuti metallici provenienti dal trattamento meccanico delle linee SR1 – SR2 – SR3 e dai rifiuti metallici in ingresso all'impianto.

Linea di trattamento meccanico SR6

La linea di trattamento meccanico SR6 è costituita da un vaglio rotante del tipo mobile di fabbricazione DOPPSTADT SM 518 Plus.

Tale linea effettua la raffinazione di alcuni tipi di rifiuti dividendo ulteriormente il rifiuto trattato in varie pezzature a seconda delle esigenze.

Scarichi:

Le acque reflue industriali provenienti dall'impianto dovranno essere convogliate ad una vasca di prima pioggia a doppia camera. Nel primo comparto (sedimentatore) avviene il processo di sedimentazione preposto alla separazione e all'accumulo dei solidi sedimentabili (fango, sabbia ecc.), mentre nel secondo comparto (separatore) avviene la separazione e l'accumulo di sospensioni oleose (benzina, olio ecc.). Il separatore è dotato di filtro a coalescenza innestato sulla tubazione in uscita che provvede a rimuovere le microparticelle oleose che sfuggono alla separazione per galleggiamento.

Lo scarico finale dovrà avvenire secondo i dettami del D.Lgs 152/2006 e smi.

Lo scarico dei servizi igienici avviene in vasca a tenuta.

**QUANTITATIVI, OPERAZIONI DI RECUPERO E CODICI DEI RIFIUTI**

D. Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii, art. 208 rinnovo dell'autorizzazione unica, rilasciata con Determinazione del Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza, prot. n. 90606 del 10/11/2011, modificata con Determinazione prot. n. 101211 del 27/11/2012, per l'esercizio di un impianto di recupero, deposito preliminare, messa in riserva, scambio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Proponente: Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Marchese Giosè s. r. l. – Titolare – Marchese Giosè.

Ubicazione impianto, e Sede Legale: Contrada Canicella, snc del Comune di Tarsia (CS).

Operazioni di recupero e quantitativi massimi di rifiuti in ingresso all'impianto:

| |
|--|
| R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) t./a. 12.500 |
| R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici t./a. 7.900 |
| R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche t./a. 23.155 |
| R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 t./a. 49.055 |
| Non pericolosi R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) t./a. 96.740 |
| Pericolosi R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) t./a. 2.707 |
| Non pericolosi D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) t./a. 11.260 |
| Pericolosi D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) t./a. 1.107 |

| |
|---|
| Q./ta massima giorno di rifiuti <u>pericolosi</u> (R13) (D15) – 12,30 t./g. |
| Q./ta massima giorno di rifiuti <u>non pericolosi</u> - (R3) (R4) (R5) – 140,43 t./g. |
| Q./ta massima di rifiuti <u>pericolosi</u> (R13) – (D15) - 3.814 t. |
| Q./ta massima di rifiuti <u>non pericolosi</u> (R13) – (D15) 108.000 t. |
| Capacità istantanea massima rifiuti <u>non pericolosi</u> – (R13) - (D15) – 1.826 t. |
| Capacità istantanea massima rifiuti <u>pericolosi</u> – (R13) - (D15) – 38,7 t. |

Elenco dei rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare suddivisi per operazioni di trattamento e quantità:

| EER | Descrizione rifiuto | Tipo di operazione richiesta t./a. | | | | | | Q./tà max stocc. t. |
|---------|--|------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------|
| | | R3 | R4 | R5 | R12 | R13 | D15 | |
| 020104 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | | | | 500 | 500 | | 30 |
| 020110 | rifiuti metallici | | 500 | | | 500 | | 30 |
| 020201 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | | | | | 100 | 100 | 30 |
| 030105 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 | | | | 200 | 200 | | 30 |
| 040222 | rifiuti da fibre tessili lavorate | | | | | 50 | | 30 |
| 070612 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611 | | | | | 50 | 50 | 30 |
| 080111* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | | | | | 10 | 10 | 0,2 |
| 080112 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111 | | | | | 10 | 10 | 10 |
| 080119* | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | | | | | 10 | 10 | 0,2 |
| 080120 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119 | | | | | 10 | 10 | 10 |
| 080318 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 | | | | | 200 | | 30 |
| 090101* | soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa | | | | | 10 | 10 | 0,2 |
| 090104* | soluzioni fissative | | | | | 10 | 10 | 0,2 |
| 090107 | carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento | | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 090108 | carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento | | | | | | | |
| 130208* | altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | | | | | 7 | 7 | 0,5 |

| EER | Descrizione rifiuto | Tipo di operazione richiesta t./a. | | | | | | Q./tà max stocc. t. |
|---------|---|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | R3 | R4 | R5 | R12 | R13 | D15 | |
| 150101 | imballaggi in carta e cartone | | | | | | | 300 |
| 150102 | imballaggi in plastica | | | | | | | |
| 150103 | imballaggi in legno | | | | | | | |
| 150104 | imballaggi metallici | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| 150106 | imballaggi in materiali misti | | | | | | | |
| 150107 | imballaggi in vetro | | | | | | | |
| 150109 | imballaggi in materia tessile | | | | | | | |
| 150110* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | | | | | | | 3 |
| 150111* | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti | | | | | 20 | 20 | 0,2 |
| 150202* | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | | | | | 20 | 20 | 1 |
| 150203 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 | | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 160103 | pneumatici fuori uso | | | | | | | 30 |
| 160112 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 | | | | | | | 30 |
| 160117 | metalli ferrosi | | 200 | 200 | 1.000 | 1.000 | 10 | 30 |
| 160118 | metalli non ferrosi | | | | | | | 30 |
| 160119 | plastica | | | | | | | 30 |
| 160120 | vetro | | | | | | | 30 |
| 160214 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 | | | | 50 | 50 | | 20 |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 | | | | | | | |
| 160304 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 | | | | 250 | 250 | | 30 |
| 160601* | batterie al piombo | | | | | 10 | | 2 |
| 160604 | batterie alcaline (tranne 160603) | | | | | | | 1 |
| 160605 | altre batterie ed accumulatori | | | | | 2 | | |
| 160708* | rifiuti contenenti olio | | | | | 10 | 10 | 0,2 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 170101 | cemento | | | | | | | |
| 170102 | mattoni | | | | | | | |
| 170103 | mattonelle e ceramiche | | | 4.000 | | 4.000 | | 200 |
| 170107 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 | | | | | | | |
| 170201 | legno | | | | | | | |
| 170202 | vetro | | | 300 | 300 | 300 | | 100 |
| 170203 | plastica | | | | | | | |
| 170401 | rame, bronzo, ottone | | | | | | | |
| 170402 | alluminio | | | | | | | |
| 170403 | piombo | | | | | | | |
| 170404 | zinco | | 200 | | | 1.000 | | 100 |
| 170405 | ferro e acciaio | | | | | | | |
| 170407 | metalli misti | | | | | | | |
| 170411 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 | | | | | | | |
| 170504 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 | | | 4.000 | | 4.000 | | 60 |
| 170508 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 | | | | | | | |
| 170604 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 | | | 5 | | 5 | | 5 |
| 170605* | materiali da costruzione contenenti amianto | | | | | | 1.000 | 20 |
| 170802 | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 | | | 50 | | 50 | | 30 |
| 170904 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 | | | 4.000 | | 4.000 | | 50 |
| 180107 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 | | | | | | | |
| 180109 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108 | | | | | | 10 | 10 |
| 180106* | sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose | | | | | | | |
| 180110* | rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici | | | | | | 10 | 1 |
| 190801 | vaglio | | | | | | | |
| 190802 | rifiuti dell'eliminazione della sabbia | | | | 800 | 800 | 800 | 30 |
| 190805 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | | | | | | | |

| EER | Descrizione rifiuto | Tipo di operazione richiesta t./a. | | | | | | Q./tà max stocc. t. |
|---------|--|------------------------------------|-------|-----|--------|--------|--------|---------------------|
| | | R3 | R4 | R5 | R12 | R13 | D15 | |
| 190904 | carbone attivo esaurito | | | | | 50 | 50 | 30 |
| 191201 | carta e cartone | 500 | | 100 | 100 | 30.000 | 10.000 | 100 |
| 191204 | plastica e gomma | | | | | | | |
| 191205 | vetro | | | | | | | |
| 191207 | legno diverso da quello di cui alla voce 191206 | | | | | | | |
| 191210 | rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) | | | | | | | |
| 191212 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 | | | | | | | |
| 200101 | carta e cartone | 7.000 | 2.000 | | 10.000 | 13.758 | 10 | 200 |
| 200102 | vetro | | | | | | | |
| 200110 | abbigliamento | | | | | | | |
| 200111 | prodotti tessili | | | | | | | |
| 200125 | oli e grassi commestibili | | | | | | | |
| 200132 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 | | | | | | | |
| 200134 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 | | | | | | | |
| 200136 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 | | | | | | | |
| 200138 | legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 | | | | | | | |
| 200139 | plastica | | | | | | | |
| 200140 | metallo | | | | | | | |
| 200121* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | | | | | | | |
| 200123* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | | | | | 2.600 | | 10 |
| 200135* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi | | | | | | | |
| 200203 | altri rifiuti non biodegradabili | | | 500 | 500 | 500 | 180 | 20 |
| 200303 | residui della pulizia stradale | | | | | | | |
| 200306 | rifiuti della pulizia delle fognature | | | | 10.325 | 10.325 | | 100 |
| 200307 | rifiuti ingombranti | | | | | | | |

Elenco dei rifiuti prodotti nell'attività di trattamento da tenere in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb.

| EER | Descrizione rifiuto |
|---------------|-------------------------------------|
| 191202 | metalli ferrosi |
| 191203 | metalli non ferrosi |
| 191208 | prodotti tessili |
| 191209 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) |



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

D. Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii, art. 208 rinnovo dell'autorizzazione unica, rilasciata con Determinazione del Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza, prot. n. 90606 del 10/11/2011, modificata con Determinazione prot. n. 101211 del 27/11/2012, per l'esercizio di un impianto di recupero, deposito preliminare, messa in riserva, scambio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Proponente: Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Marchese Giosè s. r. l. – Titolare – Marchese Giosè.

Ubicazione impianto, e Sede Legale: Contrada Canicella, snc del Comune di Tarsia (CS).

1. L'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato, a tal proposito dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene, sicurezza, salute ed antincendio nei luoghi di lavoro, attualmente vigenti;
2. Deve essere garantito il rispetto dei quantitativi annui indicati, della capacità di stoccaggio, del tempo di permanenza nelle aree di stoccaggio e deposito temporaneo;
3. La Ditta è tenuta agli adempimenti di cui agli artt. 188 (oneri dei produttori e detentori), 189 (Catasto dei rifiuti);
4. Tutte le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti e dei materiali prodotti devono essere dotate di pavimentazione industriale impermeabile. La viabilità esterna dovrà essere delimitata da cordoli atti a limitare la dispersione delle acque di dilavamento nelle zone non pavimentate;
5. Sul rifiuto in ingresso, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
 - a) verifica visiva e documentale dei rifiuti in ingresso;
 - b) per i CER individuati mediante riferimento generico o specifico a sostanze pericolose (cosiddette "voci a specchio"), "la pericolosità" o la "non pericolosità" dovrà essere accertata previa verifica analitica (fornita dal produttore o effettuata da parte del gestore dell'impianto) ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D. L.vo 152/06 s.m.i.;
 - c) Le operazioni di cui al punto b) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
6. Nel caso di non conformità del rifiuto, accertata sulla base delle suddette verifiche, tali rifiuti dovranno essere accettati presso l'impianto. I carichi respinti di rifiuti dovranno essere comunicati all'Autorità Competente;
7. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei piazzali, e tutti i presidi ambientali posti in opera effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato al fine di assicurare la protezione delle matrici ambientali; dovranno inoltre essere tenute pulite e funzionali le griglie di raccolta e convogliamento delle acque di piazzale (l pioggia) al disoleatore;
8. Le acque di prima pioggia, provenienti dal sistema di trattamento, dovranno essere oggetto, al pozzetto di controllo ed ispezione, di analisi semestrali nonché nel periodo più piovoso dell'anno per la misurazione dei parametri previsti nella Parte Terza All.5 tab.3 colonna B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. Lo scarico delle acque di seconda pioggia sarà disciplinato secondo quanto previsto nella Parte Terza Titolo III D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi allegati in relazione al corpo recettore;
10. I contenitori, i container scarrabili ed i serbatoi con bacino di contenimento, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere sempre integri per evitare la fuoriuscita di materiale inquinante. Gli stessi devono possedere e mantenere sempre adeguati requisiti di resistenza in rapporto alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti. I serbatoi devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere agevoli e sicure di movimentazione;
11. La movimentazione dei rifiuti ammassati deve essere realizzata in condizione di sicurezza per gli addetti, per la protezione dell'ambiente ed in condizioni igienico-sanitarie tali da consentire il rispetto delle normative vigenti;
12. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire, in contenitori o su superficie adeguatamente pavimentata, separatamente per classi omogenee separate tra loro;
13. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio, la natura e la caratteristica dei rifiuti, i vari settori e i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, che devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
14. Per quanto concerne le attività di recupero, in generale, tali attività devono garantire l'ottenimento di prodotti che soddisfano i criteri specifici previsti dall'art. 184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto" del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
In particolare per i rottami metallici, si evidenzia che, dal 09/10/2011, si applica il regolamento 333/2011/UE per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio e alluminio;

Il regolamento comunitario che stabilisce le condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuti (c.d. “*end of waste*”) è stato recepito nel nostro ordinamento nazionale con l'introduzione dell'art. 184 ter “Cessazione della qualifica di rifiuto” nel D.lgs. 152/2006 (ex art 12 Dlgs 205/10); pertanto:

- per poter generare prodotti (ex MPS) e non rifiuti l'impianto, operante con autorizzazione ordinaria, deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento UE;
- il regolamento 333/2011/UE stabilisce, a condizione che sia assicurato il pieno rispetto di tutti i criteri e di tutte le prescrizioni in esso contenute, che:
 - i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti al momento della cessione ad un nuovo detentore;
 - i criteri di analisi e di classificazione dei rottami metallici (caratteristiche di qualità dei prodotti ottenuti dall'operazione di recupero) sono definiti e devono essere applicati coerentemente agli allegati I e II del Regolamento UE;
 - il detentore deve redigere una dichiarazione di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato III del Regolamento Ue e deve, coerentemente al ruolo, fornirla alle parti interessate;
 - il produttore deve adottare una “procedura di qualità accertata da Ente qualificato” (ex art. 5 del Reg. 333/2011/UE);

Per quanto sopra, la Ditta dovrà effettuare valutazioni sui materiali prodotti dalle operazioni di trattamento identificando ciò che permane nella definizione di rifiuto e ciò che cessa di essere tale sulla base dei disposti del regolamento 333/2011/UE. Se vengono rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento, i prodotti generati possono essere conferiti nelle aree dedicate, a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di cui all'allegato 3 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto;

15. Per tutti gli altri rifiuti speciali contenuti nell'istanza, nelle operazioni di recupero, continua ad applicarsi la “vecchia” disciplina sulle materie prime secondarie (ex art. 184-ter, comma 2 e 3 del DLgs 152/06 e s.m.i.). In considerazione di ciò, a valle di un'operazione di recupero i prodotti dovranno garantire la conformità alle caratteristiche stabilite dal DM 5/2/98 e s.m.i. per il recupero di rifiuti non pericolosi e dal DM 12/06/2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi;
16. In merito all'attività di recupero dei RAEE la ditta non potrà trattare RAEE contenenti CFC, HCFC, HCF né monitor e che su questi RAEE verrà effettuata la sola messa in riserva e/o deposito preliminare. Pertanto viste le caratteristiche dell'impianto su questi rifiuti è possibile solo effettuare operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare (solo stoccaggio) considerata la presenza di componenti pericolose;
17. L'attività di recupero RAEE dovrà essere, in ogni caso, essere effettuata nel pieno rispetto del D.lgs. 151/2005 con particolare riguardo all'All. 2 “*Requisiti tecnici dell'Impianto*” ed all'All. 3 “*Modalità di Gestione dei RAEE nell'impianto di trattamento*”;
18. In merito all'operazione richiesta [R12] si evidenzia che, come chiarito dalla nota 7 dell'allegato C del DLgs 205 del 3 dicembre 2010, l'operazione **R12** “*Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11*”;

Pertanto, l'operazione R12, in linea generale, è associata all'operazione di messa in riserva R13, quando, per quest'ultima, la norma di settore, preveda solo stoccaggio e non includa anche operazioni come triturazione, cernita, separazione, compattazione, ecc;

In ogni caso dalla sola operazione R12 non può scaturire un “**rifiuto cessato**” (ex MPS), tale operazione deve sempre essere seguita da altra operazione di recupero completo (es. R3, R4, R5, ecc.);

L'operazione R12 può anche essere ricondotta alle operazioni di miscelezioni di rifiuti speciali e urbani non pericolosi;

Le miscelezioni dei rifiuti non vietate dall'articolo 187 del DLgs 152/2006 e s.m.i., sono le miscelezioni di rifiuti pericolosi aventi la stessa caratteristica di pericolosità, nonché la miscelazione di rifiuti non pericolosi. Questo tipo di miscelezioni costituisce comunque attività di gestione di rifiuti e deve pertanto essere disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. [Sono tali le operazioni di miscelazione che modificano le caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto e attribuiscono un diverso CER (in ogni caso è vietata, o da autorizzare in deroga, la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti alla stessa categoria di cui all'allegato G)];

Dalle operazioni R12 restano escluse la formazione di carichi omogenei purché ciò non comporti una modifica delle caratteristiche chimico - fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice CER (il cambio di una delle due caratteristiche è miscelazione da disciplinare come R12). Pertanto per tutte le operazioni R12, effettuate nell'impianto, vanno indicate, per ogni CER, le lavorazioni effettuate, le attrezzature utilizzate e le eventuali miscelezioni con altri CER.

Dovrà inoltre essere indicato il CER attribuito ai rifiuti alla fine dell'operazione R12 ed i CER di scarto generati;

19. L'impresa è tenuta a contenere le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio dei rifiuti adottando misure per il loro abbattimento:
- x La conduzione dell'impianto dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento;

- x La Ditta dovrà rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica trasmessa a questo settore;
 - x L'impresa è tenuta ad impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio dei rifiuti polverulenti, ai sensi dell'All. V alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006, adottando idonee misure per il loro abbattimento;
 - x I nastri trasportatori dovranno essere muniti di copertura per il contenimento delle polveri diffuse;
 - x Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere coperti e chiusi su almeno tre lati;
 - x Lo scarico degli inerti sfusi deve avvenire in modo da evitare emissioni diffuse;
 - x I materiali sfusi polverulenti devono essere trasferiti con apparecchiature chiuse tali da evitare emissioni diffuse;
 - x Il carico, lo scarico e tutte le lavorazioni dei materiali polverulenti devono essere effettuati con gli impianti di nebulizzazione in funzione;
 - x Gli impianti di abbattimento (nebulizzatori ad acqua) devono essere mantenuti costantemente efficienti;
 - x Nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto e delle attrezzature, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri e provvedendo all'umidificazione localizzata del materiale e dei punti di carico/scarico;
 - x I cumuli di materiale inerte in attesa del trattamento, lavorati e l'intera area destinata alle lavorazioni/movimentazioni, dovranno essere dotati di idoneo impianto di irrigazione idrico che provvederà a mantenere le superfici del materiale e dei piazzali costantemente umidi;
 - x La copertura delle strade percorse da mezzi di trasporto deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri e deve essere pertanto mantenuta in buono stato di pulizia e manutenzione;
 - x Eventuali cassoni e i relativi sistemi di copertura in cui nell'eventualità saranno stoccati i vari materiali dovranno essere mantenuti in ottimo stato al fine di evitare la dispersione di polveri;
 - x Lungo il perimetro dell'impianto dovrà essere realizzata una barriera arborea di specie sempre verde o, in alternativa, una rete frangivento a condizione che le maglie della rete in questione garantiscano il trattenimento delle polveri e l'altezza dei cumuli dei materiali depositati venga mantenuta al disotto dell'altezza della rete medesima;
 - x Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
 - x Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
 - a. la data di effettuazione;
 - b. il tipo di intervento (ordinario e/o straordinario);
 - c. la descrizione sintetica dell'intervento.
 - x Le eventuali polveri diffuse prodotte durante il ciclo produttivo dovranno essere contenute secondo quanto previsto dall'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
20. Quanto previsto nella relazione procedure operativa per la sorveglianza radiometrica (documento n. 24 redatto il 03.06.2019 e con data di plottaggio del 29.04.2021) presentato dalla stessa ditta per le verifiche radiometriche, ai fini della tutela dei lavoratori, della popolazione, della natura e dell'impianto, nonché al fine di ottemperare alle normative di riferimento per alcune tipologie di rifiuti (rottami metallici e RAEE) trattati, dovrà essere integrata nella procedura radiometrica firmata dall'esperto qualificato, ovvero:
- il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso e di quelli in uscita, dei mezzi in ingresso e dei mezzi in uscita dall'impianto, prima della pesa o sulla pesa. Il controllo radiometrico potrà essere effettuato con modalità manuale, impiegando strumentazione idonea, regolarmente manutentata e periodicamente tarata, oppure con portali automatici che dovranno comunque seguire un programma di manutenzione e di buon funzionamento. Considerata la tipologia di rifiuti trattati e le quantità annue previste evidentemente, la soluzione manuale del controllo si può intendere, complementare a quella automatica. Il controllo automatico non esclude evidentemente l'obbligo di dotarsi di uno strumento idoneo ed ausiliario all'attività di controllo automatico, anzi obbligatorio ai fini del giusto funzionamento dell'impianto in caso di mal funzionamento del portale. A tal proposito è fatto obbligo al gestore dell'impianto di comunicare all'Autorità Competente, in caso di mal funzionamento o sostituzione delle modalità di controllo della radioattività in ingresso e/o uscita dall'impianto.
 - Il personale che effettua il controllo deve essere opportunamente formato e la formazione periodica prevista deve essere accolta in una procedura interna trasmessa agli enti di controllo che preveda inoltre:
 - a) la nomina di un esperto qualificato, che addestri e formi periodicamente il personale addetto all'accettazione dei rifiuti in ingresso;

- b) una procedura di gestione del rischio radiologico, in caso di ritrovamento di sorgenti orfane o materiale radioattivo (più generale) opportunamente redatta da un Esperto Qualificato, il quale ai sensi della normativa di settore è l'unico professionista responsabile per la valutazione del rischio radiologico;
 - c) un'area fisica e stabile oltre che unica dell'impianto dedicata esclusivamente e opportunamente attrezzata per la gestione del rischio radiologico.
- In particolare si precisa che alla relazione viene a giusta motivazione allegata la procedura del rischio radiologico, con riferimento alla norma UNI 10897, tuttavia:
 - ✓ la procedura deve risultare comunque un documento dedicato da inviare agli enti;
 - ✓ si deve intendere rischio radiologico più generale, non soltanto sorgenti orfane sigillate, ma materiale radioattivo, materiali contenenti NORM e TENORM;
 - ✓ è necessario specificare in ogni caso quando è presente il *deposito temporaneo* se si tratti di *custodia momentanea* dei materiali rinvenuti, in un luogo idoneo e opportunamente controllato in cui siano, in caso di presenza di materiale radioattivo, garantiti i livelli di sicurezza per la popolazione e i lavoratori e dove i materiali radioattivi rinvenuti sostano per un tempo limitato e breve utile al disbrigo della istruttoria per l'affidamento a ditte autorizzate per la gestione di materiali radioattivi; oppure, di deposito temporaneo per materiali radioattivi, soluzione quest'ultima molto gradita e ben accetta, ma si rammenta che in questa seconda ipotesi è necessario istruire preventivamente una richiesta autorizzativa per la Prefettura di riferimento e per i Vigili del Fuoco di Cosenza, senza la quale evidentemente non vi è regolarità sul deposito e pertanto la procedura di gestione del rischio radiologico di tutto l'impianto viene fortemente compromessa.
 - È necessario prevedere un'analisi di spettrometria gamma con relativo rapporto di prova su campione rappresentativo del materiale liquido o percolato prodotto dall'impianto finalizzato alla ricerca di eventuali radionuclidi artificiali.

21. La campagna di misura fonometrica dovrà ossequiare le prescrizioni indicate in tabella:

| Punto di Misura (Leq (A)) | Valutazione Impatto Acustico dell'Impianto | Frequenza di controllo | Unità di Misura | Metodo di riferimento | Modalità di registrazione e trasmissione |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | dB (A) | Legislazione in materia | (4) |

- (1) I punti di misura sono indicati in perizia d'impatto acustico ambientale di parte caratterizzando l'intera area peritale nonché eventuali ricettori sensibili che lambiscono il sito peritale o ubicati in classificazione acustica differente dalla classe di appartenenza;
- (2) Limiti di immissione, assoluti, compreso di analisi spettrali, generato dalle emissioni sonore del ciclo di lavorazione dell'impianto nelle condizioni massime di esercizio.
- (3) Ad inizio attività e successivamente a cadenza triennale in contraddittorio con Arpacal e ad ogni modifica significativa di assetto impiantistico.
- (4) Perizia fonometrica firmata dal tecnico in acustica ambientale (ENTECA) con trasmissione informatizzata.

A titolo esplicativo l'analisi acustica ambientale dovrà includere le seguenti prescrizioni:

I punti di misura presso cui eseguire i rilievi fonometrici sono indicati nella perizia fonometrica di impatto acustico ambientale di parte che costituisce parte integrante e sostanziale del piano di monitoraggio e su eventuali ricettori sensibili soggetti alle emissioni acustiche generate dall'impianto peritale che confinano con l'attività produttiva ed ubicati in classificazione acustica differente dalla classe di appartenenza. In presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite come indicato nello stato di progetto della perizia fonometrica di parte.

Modalità di scarico delle acque reflue:

22. le acque reflue provenienti dai settori di lavorazione dovranno essere trattate nel rispetto della normativa vigente; a tal proposito siano rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione allo scarico n. 29318 del 22/03/2010 rilasciata dalla Provincia di Cosenza Settore Ambiente e Demanio Idrico;

23. E' necessario indicare il posizionamento del misuratore di portata;

24. Vanno realizzate, se mancanti, apposite griglie di raccolta del percolato e/o reflui prodotti dal lavaggio della pavimentazione industriale delle aree coperte, da convogliare in vasca a tenuta da smaltire successivamente con ditta specializzata quali rifiuti liquidi;

25. Le soluzioni acquose di lavaggio dei pezzi meccanici nonché gli oli esausti prodotti nel ciclo manutentivo dei mezzi aziendali devono essere raccolte in contenitori a tenuta e periodicamente smaltiti con ditta specializzata.

26. E' fatto obbligo di provvedere alla manutenzione periodica da espletarsi a mezzo di ditta specializzata con cadenza quadrimestrale per la costante pulizia delle caditoie e pozzetti, della vasca di accumulo e sedimentazione

- delle acque di prima pioggia, asportando il materiale ivi depositato e raccolto che deve essere smaltito secondo le indicazioni del D.Lgs 152/06 in materia di rifiuti;
27. Devono essere trasmessi semestralmente all'Ufficio Ambiente del Comune e all'Arpacal gli esiti analitici chimici e batteriologici relativi ai reflui provenienti dal processo depurativo e la lettura del misuratore di portata;
 28. E' prescritta a cura del titolare, la conservazione per un periodo di cinque anni dei relativi formulari di identificazione relativi al trasporto e smaltimento dei reflui/fanghi, tramite ditta specializzata giusto art. 193 del D.Lgs 152/06 da esibire agli organi di controllo.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

29. Il Datore di lavoro, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/08, procedere alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore e alle vibrazioni meccaniche durante il lavoro, con presenza di macchine, attrezzature ed impianti ai sensi dell'art. 190 e art. 202, del precitato Decreto, in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi;
30. dovranno essere messi a disposizione per ogni lavoratore apposito armadietto a doppio scomparto;
31. le pareti perimetrali dei servizi igienici (antibagno, WC e docce) devono essere piastrellate sino ad una altezza di almeno 180 cm.;
32. il Datore di lavoro deve adottare adeguate procedure aziendali sulla movimentazione e stoccaggio dei prodotti, procedure di controllo sull'adeguatezza dei serbatoi agli standard aziendali e procedure di immagazzinamento e manutenzione;
33. il Datore di lavoro, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/08, determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225 del D.Lgs. 81/08. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche;
34. il Datore di lavoro deve adottare un preciso regolamento per il transito e la manovra in sicurezza dei mezzi di carico e scarico, ed inoltre la circolazione degli automezzi nel cortile deve essere idoneamente individuata e segnalata;
35. le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica collocata in luoghi appropriati. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità del Datore di Lavoro nel dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
36. Si prescrive inoltre: venga installata, fin dalle fasi di cantiere, una barriera perimetrale arborea costituita da specie vegetali non invasive in modo da fungere da efficace misura di mitigazione degli impatti ambientali negativi sulle componenti Atmosfera, Rumore e Vibrazioni, Paesaggio;
37. Si chiede di valutare la necessità di posizionare dei piezometri al fine di consentire gli eventuali controlli su falda da parte degli organi di controllo o in autotutela il cui posizionamento sia indicato da ARPACal.;
38. L'intera area deve essere completamente inibita a persone non autorizzate;
39. L'intera superficie dell'impianto, interna ed esterna con relative aree di pertinenza, quali piazzali di movimentazione degli automezzi, parcheggi ed aree di stoccaggio dei rifiuti, dovrà essere provvista di idonea pavimentazione industriale impermeabile, al fine di garantire il suolo, sottosuolo ed acque sotterranee da eventuali infiltrazioni di inquinanti;
40. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione deve essere preventivamente comunicata agli organi competenti, per i successivi provvedimenti;
41. Il gestore dell'insediamento deve evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte producano danni ai corpi idrici;
42. I rifiuti devono essere stoccati in maniera da evitare la percolazione di liquidi all'esterno. Eventuali liquidi che dovessero accidentalmente fuoriuscire durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti, nell'area di piazzale, saranno raccolti e assorbiti con sostanze neutralizzanti (segatura o materiale assorbente affine). Il materiale che si ottiene dalla citata operazione, dovrà essere stoccato in apposito contenitore, contrassegnato da etichetta e infine smaltito come rifiuto;
43. Lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli, che possono dar luogo a formazioni di polveri, deve avvenire in aree confinate, tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche a mezzo di appositi sistemi di copertura. Durante la fase del conferimento dei rifiuti, la stessa deve essere condotta secondo procedura al fine di contenere la diffusione di polveri ed odori e rispettare le norme igienico sanitarie;
44. La ditta, nella gestione dei rifiuti, deve attenersi a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla trasmissione del piano di emergenza interna e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza;
45. Per tutti i rifiuti prodotti, il deposito temporaneo deve rispettare quanto previsto dall'art. 183 let. bb) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dal D.Lgs. 116 del 03/09/2020;
46. Ai sensi del D.lgs. 152/2006, in caso d'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento, la Provincia di Cosenza procederà secondo la gravità dell'infrazione;
47. La ditta dovrà comunicare preventivamente le variazioni che intende apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Regione, l'A.R.P.A.Cal. e la Provincia di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività;

48. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio;
49. Per quanto non espressamente richiamato nella presente nota si rimanda a quanto contenuto nel D.lgs. 152/2006 ed alle altre norme in materia ambientale, della salute pubblica e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
50. La ditta è comunque tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.
51. Si fa altresì presente che al fine di prevenire il rischio di reato ambientale e la responsabilità diretta del Gestore dell'impianto, è necessario adottare presidi che consentano un adeguato monitoraggio del rischio ambientale e quindi un sistema coordinato di procedure per la gestione e l'attribuzione di compiti e responsabilità;
52. La ditta è comunque tenuta a rispettare tutte le condizioni ambientali contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale D. D. G. n. 10418 del 25/07/2003.